



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'Aquila

D.SG. n. 120/2017

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo. Servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Determina a contrattare. Provvedimenti. CIG: ZCB217F891.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.C.S. 15 febbraio 2005 recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa ed, in particolare, il suo art. 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.l. 7 maggio 2012 n. 52 come convertito nella legge n. 94 del 06 luglio 2012 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 agosto 2015 recante: “Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che a cagione della cessazione degli effetti riconducibili al rapporto negoziale (ODA n. 694797 in data 24 aprile 2013 e n. 740975 in data 30 maggio 2013) attivato da questo Tribunale in forza della Convenzione stipulata in data 13/12/2012 tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI costituito con: Ciclat soc. coop., C.M. Service S.r.l., Copma soc. coop. arl), per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 6, (Regioni Abruzzo e Marche ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si è provveduto con propria determinazione n. 41/2017, giusta i presupposti colà evidenziati, ai quali si opera rinvio, ad affidare la fornitura dei servizi di governo e manutenzione impianti (elettrico, idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento, elevatori, antincendio) a favore

della Guerrato S.p.A., con sede in Rovigo (RO) al Viale delle Industrie, 8, dietro il corrispettivo complessivo pari ad € 14.694,25 (dicomi euro quattordicimilaseicentonovantaquattro/25) comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza, per la durata di mesi otto (8) a far data 01/05/2017 e, così, fino al termine del 31/12/2017 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile alla nuova Convenzione CONSIP “Facility Management 4”) il tutto agli stessi patti e condizioni, tra l’altro, di cui alla ricordata Convenzione CONSIP e citati ODA;

Dato atto della non intervenuta concretizzazione, allo stato, del presupposto caducatorio di cui innanzi;

Evidenziata l’esigenza, stante l’approssimarsi della scadenza del considerato affidamento, di procedere quindi all’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dello stabile ospitante la sede di questo Tribunale;

Dato atto:

- che non risulta allo stato ancora definito il procedimento di gara riconducibile al nuovo bando funzionale all’aggiudicazione della Convenzione per fornitura di servizi di facility management (Facility Management 4), contemplante la erogazione di tali servizi a favore, tra le altre, delle Amministrazioni aventi sede nella Regione Abruzzo;

- che da recentissimo comunicato CONSIP “l’aggiudicazione della Convenzione è prevista presumibilmente entro il secondo trimestre 2018”;

Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MePA nel bando “Elevatori 105 – Fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori”;

Ravvisata la necessità di garantire il detto servizio per la durata di n.12 (dodici) mesi, nelle more dell’attivazione della convenzione Consip “Facility Management Uffici 4” e del successivo procedimento di adesione alla stessa, riservandosi nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione di valutare un adeguamento dei corrispettivi in base a quelli formulati dalla Consip qualora prevedano condizioni di vantaggio economico rispetto al contratto che si andrà a stipulare pena sua risoluzione in caso di non disponibilità all’adeguamento da parte dell’affidatario contraente;

Vista la propria nota n. 874/2017U recante la programmazione del fabbisogno di sede relativa all’arco temporale 2018/2020 e, in particolare, le previsioni di spesa, afferenti al servizio oggetto di considerazione;

Reputato di quantificare la spesa per la causale a sostenersi in € 1.500,00 annui, oltre I.V.A. come per legge e oneri per la sicurezza e, ciò, prendendo a parametro il costo del servizio (determinato a sua volta sulla base della ricordata originaria Convenzione Consip e correlato ODA) come attualmente sostenuto;

Dato atto che il riferito parametro determinativo assicura congruità di costi in quanto frutto di articolate e approfondite valutazioni comparative già effettuate da Consip in sede di individuazione del soggetto aggiudicatario della ricordata scaduta convenzione e che per di più sconta, tra l’altro, i vantaggi legati alle economie di scala riferibili a una gestione unitaria e coordinata di una pluralità di servizi propria della formula organizzativa del “facility management”;

Visto l'art. 36, comma 2, del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la direttiva del S.G.G.A. n. 3 in data 19 giugno 2017 in tema di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Ritenuto, avuti presenti, in particolare, il palesato criterio di parametrizzazione del costo del servizio, il contenuto valore dell'appalto, il limitato arco temporale di durata dello stesso (per di più sopposta alla ricordata condizione risolutiva) e la complessiva coerenza del percorso attivato con i precetti normativi e i pertinenti principi generali regolanti la materia, di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dell'affidamento diretto previsto al comma 2, lett. a), del ricordato art. 36 d. lgs. 50/2016;

Preso atto che, per la stipula del contratto non occorre acquisire la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio centrale, ai sensi di quanto prescritto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con le note prot. n. 6589 in data 25/03/2014 e n.2504 del 06/02/2015, non trattandosi di estensione di un contratto preesistente per acquisire maggiori forniture, servizi, lavori, né dell'acquisizione per la prima volta di nuovi servizi e forniture continuative che comportano oneri anche a carico degli esercizi futuri, né di un affidamento che comporta spese superiori a quelle sostenute con il contratto in scadenza, né di interventi imprevedibili e urgenti che non trovano adeguata copertura finanziaria nelle risorse disponibili per spese discrezionali;

Considerato che gli oneri di spesa concernono il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

Visto il decreto S.G. n.1/2017, con cui è stata nominata il Responsabile unico del procedimento per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica di acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Giusta i presupposti e per le finalità di cui direttamente e/o per rinvio in narrativa:

1) Di disporre l'avvio della procedura di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dello stabile ospitante la sede di questo Tribunale per la durata di n.12 (dodici) mesi, individuando quale sistema di scelta del contraente quello di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed utilizzando, per lo sviluppo della procedura la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

2) Di dare atto che l'affidamento di cui trattasi avverrà ai patti e condizioni essenziali di cui, direttamente e/o per rinvio, alla presente determinazione, all'allegato schema di disciplinare e capitolato tecnico, che si approva, e al D.Lgs. n. 50/2016;

3) Di disporre che il contratto sia sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., per cui le parti concordano che il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato. La risoluzione del contratto avverrà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della "clausola risolutiva espressa";

4) Di disporre, per la comunicazione tra l'Amministrazione appaltante e l'operatore economico, l'utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n.

50/2016;

5) Di dare atto che la spesa riconducibile alla causale troverà imputazione al cap. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne”, esercizio/i di pertinenza, dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

7) Di dare atto altresì:

- che si provvederà a mezzo di successivo/i provvedimento/i a dare formalizzazione all'affidamento del servizio di cui meglio innanzi oltretché ad assumere il pertinente impegno di spesa;

- che il perfezionamento del rapporto negoziale afferente alla causale avverrà secondo lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema (MEPA);

- che il CIG relativo alla causale è quello che di seguito si riporta: ZCB217F891;

- che la pertinente responsabilità procedimentale ha da essere ascritta alla sig.ra Valeria Bergamotto .

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.-

L’Aquila, lì 27 dicembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Salaria Antica Est, 27, 67100 L'Aquila
PEC: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it

DISCIPLINARE DI GARA e CAPITOLATO TECNICO

APPALTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI

CIG: ZCB217F891

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara e capitolato tecnico integra le "Condizioni generali di contratto" relative al bando "Elevatori 105 – Fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori" del Mercato Elettronico della P.A. e regola l'acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dello stabile ubicato in L'Aquila (AQ) via Salaria Antica Est, n. 27 ospitante la sede del Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'Aquila (di seguito "Amministrazione").

1. TIPO D'APPALTO

1. Procedura di approvvigionamento di fornitura dei servizi mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto - in coerenza con quanto disciplinato, direttamente o indirettamente, dal presente disciplinare di gara e capitolato tecnico - la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dello stabile ubicato in L'Aquila (AQ) via Salaria Antica Est, n. 27 ospitante la sede del Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, per la durata di n. 12 (dodici) mesi.

2. Gli impianti oggetto di manutenzione sono:

- a) N. 1 ascensore di marca SABIEM n. 48748, matr. AQ 222/92,
- b) N. 1 ascensore di marca SABIEM n. 48749, matr. AQ 223/92.

3. Il servizio prevede l'esecuzione di tutte le attività e il supporto tecnico operativo volte a garantire il corretto stato di sicurezza e funzionamento nonché la piena efficienza degli impianti e comprende le seguenti attività:

- visita preliminare;
- visite di manutenzione, controlli e manutenzione;
- servizio di reperibilità;
- assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99.

3. La procedura è composta da n.1 Lotto:

- Lotto 1 denominato "Servizio manutenzione impianti elevatori".

3. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) requisiti di ordine generale ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto del servizio in questione.

4. DURATA

1. La durata dell'appalto è di mesi 12 (dodici) come meglio definita in contratto e non potrà essere prorogata se non nella ipotesi di cui al successivo comma.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'impresa è tenuta a garantire la continuazione

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione stessa.

5. IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo a base di gara è fissato, a corpo, in € 1.500,00 (millecinquecento/00), comprensivo di ogni onere e spesa, con la sola esclusione dell'IVA e degli oneri per la sicurezza.
2. L'importo dell'affidamento del servizio è quello risultante dal contratto che si andrà a stipulare. Tale importo resta fisso e invariato per tutta la durata del contratto.
3. L'impresa dovrà indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Per quanto concerne gli oneri riguardante la presente procedura relativi al rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo previdenziale e della salute e sicurezza, essi sono a carico dell'impresa affidataria, con onere totale dell'Amministrazione, anche per eventuali ipotesi di infortunio di qualsiasi genere anche per le attività svolte nei locali dell'Amministrazione.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **"prezzo più basso"**, trattandosi di servizi standardizzati soggetti ai requisiti fissati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
 - a) non procedere all'affidamento;
 - b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara nell'ipotesi in cui gli stanziamenti assegnati risultino essere insufficienti alla finalità.

7. DOCUMENTI ALLEGATI

1. L'invito è composta dai seguenti documenti allegati:
 - **Disciplinare di gara e capitolato tecnico;**
 - **Allegato 1)** - Dichiarazione sostitutiva di assunzione degli obblighi di tracciabilità, la comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 ed altre dichiarazioni;
 - **Allegato 2)** - Dichiarazioni rese ai sensi del Protocollo di integrità anticorruzione della Giustizia Amministrativa e altro;
 - **DUVRI.**
2. L'Amministrazione, nel caso di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti di gara, si atterrà alle previsioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 con la procedura di soccorso istruttorio.

8. SOPRALLUOGO

1. L'impresa dovrà inviare apposita richiesta, **non oltre 5 giorni lavorativi dalla data** di ricezione dell'invito sul portale del MePA, all'indirizzo PEC taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it, contenente:
 - a) indicazione della persona e del ruolo rivestito (rappresentante legale, direttore tecnico o dipendente con delega scritta allegando alla mail la delega) che effettuerà il sopralluogo;
 - b) copia del documento di identità dell'incaricato per il sopralluogo;
 - c) contatti: recapito telefonico, mail e Pec.
2. L'Amministrazione rilascerà una dichiarazione attestante l'effettuato sopralluogo dove dovrà essere svolto il servizio, da allegare ai documenti di gara.
3. Nel caso in cui l'impresa non intenda effettuare il sopralluogo di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà rimettere una dichiarazione, da allegare ai documenti di gara, in cui sia riportata:
"Nel caso di affidamento dell'appalto, l'impresa si impegna ad eseguire tutte le prestazioni indicate, direttamente e/o per rinvio, nel Disciplinare di gara e capitolato tecnico "nessuna esclusa"".

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'appalto è composto da n°1 Lotto. **I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.**
2. L'impresa, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà predisporre la relativa offerta economica e inviarla tramite il sistema telematico del Mepa, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, entro e non oltre il termine perentorio indicato nell'invito, pena l'irricevibilità dell'offerta.
3. La presentazione dell'offerta economica e della dichiarazione nel caso di non sopralluogo presso la sede da parte dell'Impresa rappresenterà esplicita accettazione di tutte le condizioni ambientali, gestionali e delle circostanze che possono aver influito sull'esecuzione del contratto e degli oneri di qualunque natura e specie che l'impresa dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento dei servizi alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di gara e capitolato tecnico

integrativo delle condizioni del bando MePa di cui sopra.

10. SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione del servizio ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte dei servizi, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Amministrazione.

11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. L'offerta dovrà contenere i documenti appresso elencati **firmati digitalmente dal legale rappresentante** unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità:

- a) **Disciplinare e capitolato tecnico** (restituzione);
- b) **Allegato 1)** debitamente compilato (restituzione);
- c) **Allegato 2)** debitamente compilato (restituzione);
- d) **DUVRI** (restituzione).

e) La **Dichiarazione di sopralluogo di cui al precedente art. 8, comma 2, ovvero**, qualora non si intenda effettuare il sopralluogo, **la dichiarazione di cui al comma 3 dello stesso art. 8.**

2. L'Impresa affidataria, inoltre, dovrà inviare la suddetta documentazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

3. L'Amministrazione procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

12. CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, sabato escluso, a:

- Sig.ra Bergamotto Valeria - tel. 0862 347726/21/29.

13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema del MePA (Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.).

2. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'impresa affidataria (imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72, Allegato A). **L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.**

3. La sua registrazione avverrà solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico dell'impresa.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del nuovo Codice dei contratti in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa appaltatrice, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

14. SERVIZIO E SUE MODALITA' D'ESECUZIONE

1. L'impresa affidataria dovrà assicurare i servizi con la decorrenza e per la durata stabilita in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, ai patti e condizioni di cui al presente disciplinare di gara e capitolato tecnico.

2. La stessa si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti ai servizi oggetto del presente appalto, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti" e quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

3. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza e la buona conservazione di tutti gli impianti indicati nel presente disciplinare di gara e capitolato tecnico.

Tali servizi sono disciplinati dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente disciplinare di gara e capitolato tecnico. E' inoltre compito dell'impresa appaltatrice verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

4. Gli impianti oggetto di manutenzione sono composti da:

- a) N. 1 ascensore di marca SABIEM n. 48748, matr. AQ 222/92,
- b) N. 1 ascensore di marca SABIEM n. 48749, matr. AQ 223/92.

5. Il canone comprende l'esecuzione di tutte le attività e il supporto tecnico operativo volte a garantire il corretto stato di sicurezza e funzionamento nonché la piena efficienza degli impianti e comprende, schematicamente:

- visita preliminare;
- visite di manutenzione, controlli e manutenzione;
- servizio di reperibilità;
- assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99.

Visita preliminare

L'impresa provvederà a effettuare una visita preliminare degli impianti finalizzata a una analisi sommaria sullo stato degli stessi, così da evidenziare all'amministrazione le eventuali problematiche riscontrate e le proposte di risoluzione, sulla base della propria esperienza e dalla buona tecnica nonché delle indicazioni normative.

Visite di manutenzione, controlli e manutenzione

La conduzione degli impianti deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e deve garantire il mantenimento delle funzioni per cui gli impianti sono stati realizzati.

L'impresa appaltatrice deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare all'Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo.

Il servizio appaltato comprende tutte le operazioni e le visite preventive necessarie per assicurare un corretto e sicuro funzionamento degli impianti per tutto il tempo del servizio. Sono incluse le operazioni di salvataggio dei passeggeri.

Per tutta la durata dell'appalto, l'impresa avrà l'obbligo, senza difetti o ritardi, della diligente manutenzione ordinaria e della conservazione degli impianti al fine del migliore funzionamento degli stessi.

L'impresa è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 29/5/1963, n.1497, art.19 e D.M. 28/5/1979, art. 19 e successive integrazioni e modificazioni) per cui si dovrà provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto e comunque entro la tempistica prevista per legge, a:

- verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell'olio nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni;
- verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- effettuare le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti a basso impatto ambientale, grasso, pezzame e fusibili.

L'impresa deve inoltre eseguire le verifiche periodiche di cui all'art.19, punto 4 del citato D.P.R.29/5/1963, n. 1497 e dell'art.15 del D.P.R.30/04/1999, n° 162 secondo le esigenze dell'impianto e comunque con la cadenza prevista per legge atte a controllare:

- l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- le funi, le catene ed i loro attacchi;
- l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- l'annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge.

L'impresa, a norma dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 1497, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo.

Nell'ambito del presente servizio, è delegata alla società, così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica oltretutto di ogni altra documentazione prevista per legge. Tale documenti dovranno sempre essere correttamente tenuti e debitamente aggiornati.

A completamento dell'obbligo posto a carico dell'impresa di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497), la stessa si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire, nei limiti di quanto prevedibile, il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento. Nel caso in cui l'impresa rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio fino a quando l'impianto non sia stato riparato; deve inoltre, informare ai sensi dell'art. 19, punto 7 del citato D.P.R. l'Amministrazione Contraente e l'Organo di Ispezione. In questo caso, ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà essere applicato, a norma del successivo art. 50 del medesimo D.P.R., un cartello o un segnale per indicare la sospensione del servizio.

A tale scopo si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di verifiche e controlli che devono essere effettuati secondo le esigenze dell'impianto e comunque con la cadenza prevista per legge:

- pulizia completa del locale macchine ascensori, del locale argani di rinvio, delle fosse ascensori, con sollevamento e/o abbassamento dei materiali di risulta e trasporto a discarica;
- lubrificazione di tutti gli argani e parti soggette a movimento;
- prove di funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza;
- verifica livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici;
- verifica e registrazione di tutte le parti degli impianti in movimento ed in particolare delle porte di piano;
- controllo della corretta aerazione del locale macchine e del vano corsa ascensori;
- controllo della corretta chiusura delle porte dei locali macchine e/o locali argani;
- controllo del funzionamento dell'interruttore di emergenza;
- verifica della presenza ed efficienza estintore/i.

Qualsiasi attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica, necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi, pur se non espressamente riportata in contratto, compresa nel contratto stesso e, quindi, nell'importo d'aggiudicazione.

E' a carico della società l'acquisizione di libretti di istruzione, di uso e manutenzione ecc., presso le varie case costruttrici, ove si rendesse necessario e qualora l'Amministrazione dovesse esserne sprovvista.

Servizio di Reperibilità

L'impresa deve garantire, compreso nel canone, la reperibilità 24 ore al giorno per la durata del contratto per eventuali chiamate per guasti e/o interruzioni del servizio che dovessero comportare grave rischio per le persone.

L'impresa deve quindi fornire un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center.

Dovrà essere garantito l'intervento in un tempo non superiore ad un ora.

Fermo restando l'onere dell'impresa ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità dell'Amministrazione, l'impresa stessa sarà tenuta ad adottare soluzioni anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l'aggravio di danno, pianificando con l'Amministrazione la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione dell'anomalia

Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati

E' obbligo dell'impresa fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie dell'impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli Organismi di Certificazione notificati ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99.

La società si impegna quindi a prestare servizio di assistenza e sorveglianza in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti.

6. L'impresa è tenuta a comunicare:

- il nominativo del Responsabile rappresentante dell'Impresa, in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto;

- recapito telefonico e un indirizzo e-mail/pec per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

7. Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici dell'Amministrazione. Il servizio stesso dovrà essere espletato con modalità tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'amministrazione e non arrecare disturbo all'utenza e al personale in servizio.

8. Il Supervisore del servizio dell'Amministrazione, che si andrà ad individuare, garantirà il monitoraggio e il controllo dei servizi attuati. Nel caso di irregolarità e/o di inesatto adempimento della prestazione a perfetta regola d'arte, provvederà, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni, alla contestazione nei confronti dell'impresa, il quale dovrà intervenire e rimuovere le irregolarità nei termini assegnati.

15. PERSONALE

1. L'impresa nell'erogazione dei servizi deve operare con proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità, e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. L'impresa è tenuta al pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

3. L'impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente Disciplinare di gara e Capitolato tecnico, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

4. L'impresa deve trasmettere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. indicando il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

5. L'impresa deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

6. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di adeguata qualificazione professionale e adeguato, per numero, alle esigenze del servizio.

7. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti

dei lavoratori o soci.

8. L'impresa dovrà dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

9. L'impresa deve adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

10. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

11. Il personale dell'Impresa dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento da esporre nel luogo in cui effettua l'attività lavorativa. Lo stesso deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso e igienico. Qualora il genere di prestazione lo richieda, deve indossare gli indumenti protettivi in conformità con quanto previsto dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro (guanti, calzari, ecc.).

12. L'Amministrazione ha il diritto di esigere in ogni momento il cambiamento del personale che abbia dato motivo di insoddisfazione o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro senza che per ciò spetti alcuna indennità. L'impresa sarà comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dello stesso, e risponderà nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno e salva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, applicherà le penali di cui al successivo art. 23.

16. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. La fatturazione dei servizi avrà cadenza **trimestrale posticipata** a rateo costante.

2. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le leggi vigenti. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. **Il codice univoco dell'ufficio è TEU5FQ.**

3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al **CIG** (Codice Identificativo Gare) indicato nel presente atto.

4. L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello **split payment**.

5. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede di L'Aquila
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila
C.F. 93002040660.

6. Il numero di CIG indicato nel presente atto dovrà anche essere riportato, a cura dell'impresa, ogni comunicazione o altro relativa al presente servizio.

7. La liquidazione del corrispettivo sarà disposto in favore dell'impresa a presentazione di regolare documentazione di fatturazione, previo riscontro di regolarità dei servizi dal Supervisore e previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, con pagamento a 60 giorni FM dalla data di ricevimento della fattura o nei tempi più ampi accordati all'Amministrazione, mediante accredito sul conto c/c bancario dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa dall'impresa stessa.

8. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione dei servizi, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti e nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto innanzi.

9. Ai fini della liquidazione del corrispettivo, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

10. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente comma 7, i pagamenti delle fatture che perverranno dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 saranno effettuati a 60 giorni FM a far tempo 1° febbraio 2019 e non potranno determinare l'applicazione di interessi.

11. L'Amministrazione, può trattenere sul prezzo da corrispondere all'impresa le somme necessarie a ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'impresa e al pagamento di eventuali penalità.

17. CESSIONE DEL CREDITO

1. Il Contraente non può cedere, neppure parzialmente, il credito senza la preventiva autorizzazione scritta

dell'Amministrazione. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'impresa contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'impresa contraente nei confronti dell'Amministrazione per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

18. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

1. Il servizio dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara e capitolato tecnico e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia, compreso quelle di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'impresa sarà considerata responsabile dei danni, provocati per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, che venissero arrecati all'Amministrazione, alle persone ed alle cose, e terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa e altro onere ad esso collegato.
3. L'impresa è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/2008.
4. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto. L'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni lavorativi dalla predetta contestazione, le proprie deduzioni. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, l'Amministrazione potrà applicare le penali previste dal successivo art. 23.
5. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto dell'Amministrazione derivante dalla gestione del servizio, saranno altresì coperte da polizza assicurativa la quale dovrà avere le caratteristiche indicate al successivo art. 19 del presente disciplinare di gara e capitolato tecnico.
6. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Impresa si è avvalsa di personale non regolarmente assunto secondo le normative vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste dall'art. 23.

19. COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa, nell'esecuzione del contratto, assume in proprio, anche per prestazioni eseguite da terzi, ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della società quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l'impresa si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto. È obbligo dell'impresa stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'amministrazione, al personale dell'amministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'impresa o terzi nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui all'appalto e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'impresa. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente appalto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'impresa, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

20. GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire, sensi dell'art. 103 del Lgs. n. 50/2016, una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'impresa aggiudicataria al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C. accetta che "il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato".

In caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP e di mancato adeguamento del corrispettivo, la risoluzione del contratto avverrà di diritto, quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola.

2. La condizione prevista al comma 1 del presente articolo, si intende accettata dal fornitore al momento della sottoscrizione del presente disciplinare di gara e capitolato tecnico.

22. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art.1373 C.C., con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'impresa, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.

2. L'Amministrazione procederà al recesso unilaterale dal contratto, senza il rispetto dei termini di preavviso, nei casi di violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità, oppure qualora durante l'esecuzione contrattuale dovesse intervenire l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero dovesse sopravvenire sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e in ogni altra ipotesi normativamente prevista.

3. In tutti i casi di recesso unilaterale all'impresa verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite. L'impresa non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

4. L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1, comma 13, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

23. PENALI

1. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente disciplinare di gara e capitolato tecnico, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

a) omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione del servizio di manutenzione.

2. In caso di inadempienza contrattuale potranno essere applicate le seguenti penali:

a) € 1,00 fino a 5 giorni lavorativi di ritardo;

b) € 1,50 per ulteriore giorno lavorativo di ritardo.

3. Qualora, in corso di esecuzione del contratto, l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione applicherà, per una prima infrazione, € 100,00 (cento/00) per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'impresa per iscritto dall'amministrazione. L'impresa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni all'amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'amministrazione, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. Nel caso di applicazione della penale, che comunque non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, questa verrà detratta dal canone dovuto all'impresa ovvero escussa della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

6. Ove le irregolarità o disservizi nella gestione si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall'amministrazione, questa si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti di propria convenienza per migliorare l'andamento del servizio, restando a carico della società le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna.

7. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'impresa con addebito ad essa del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. a rischio e in danno dell'impresa, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione del servizio. All'impresa resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo costituisce, tra l'altro e in particolare, causa di risoluzione per inadempimento:
- la violazione dell'obbligo di consentire all'amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento del servizio come disposto dal presente disciplinare di gara e capitolato tecnico e dalle normative vigenti;
 - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'interruzione non motivata della prestazione;
 - la violazione e/o l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
 - la violazione e/o l'inosservanza delle norme in materia di personale e/o contratti collettivi nazionali o territoriali;
 - la violazione dell'art.9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i..
3. E' fatta salva, altresì, ogni altra causa di risoluzione prevista, direttamente e/o indirettamente, del presente disciplinare di gara e capitolato tecnico oltreché contemplata dalla legge.

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il titolare del trattamento è l'Amministrazione. I dati forniti e raccolti per la causale verranno trattati e saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della fattispecie alla stessa causale riconducibile; tali dati saranno conservati presso gli uffici dell'Amministrazione e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti responsabili. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge. Con la partecipazione alla presente procedura l'impresa esprime il suo assenso al predetto trattamento.

26. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente contratto saranno risolte dall'Autorità giudiziaria ordinaria secondo le norme contenute nel Codice Civile; è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente ed esclusivo è quello di L'Aquila (AQ).

27. DOMICILIO

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono il proprio domicilio come di seguito specificato:

- l'Amministrazione presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, Via Salaria Antica Est, n. 27;
- l'impresa presso la propria sede legale.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Sig.ra Valeria Bergamotto.

29. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nelle Condizioni Generali previste per la specifica iniziativa CONSIP cui fa riferimento la presente procedura, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme vigenti del C.C. ed a quelle in materia di pubbliche forniture, nonché alla normativa comunitaria e nazionale relativa agli appalti pubblici in generale.
2. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare o annullare la procedura di gara, ovvero di interrompere, parzialmente o in toto, il servizio prima della sua scadenza naturale, se in corso di sviluppo dovessero intervenire modifiche nell'assegnazione del budget finanziario tali da rendere antieconomico e non più conveniente l'attivazione del servizio o il suo prosieguo.
3. La variazione in difetto del fabbisogno non comporterà alcuna modifica delle condizioni contrattuali. In caso di recesso l'impresa non potrà pretendere danno o compensi di sorta, ai quali, con la sottoscrizione del presente disciplinare di gara e capitolato tecnico, dichiara espressamente di rinunciare.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'impresa, con obbligo di accettazione da parte della stessa, di incrementare o ridurre il servizio, per un importo massimo in più o in meno che non superi il quinto dell'importo contrattuale complessivo, alle medesime condizioni e termini contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.
6. L'Amministrazione si riserva pure la facoltà di aumentare o ridurre il numero e la tipologia degli impianti oggetto del presente appalto, qualora se ne verifichi la necessità.